

BGer 1P.347/2005 vom 11. November 2005

Bundesgericht, 2005-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.347_2005

FR: TF 1P.347/2005 du 11 novembre 2005

IT: TF 1P.347/2005 del 11 novembre 2005

Erwägungen

E. 1

Il diritto di ricorrere secondo l' art. 88 OG presuppone, tra l'altro, che il ricorrente possa prevalersi di un interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii), essendo nell'interesse dell'economia processuale che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 131 I 153 consid. 1.2 e rinvii). La resistente S & H Gambrinus AG nega l'esistenza di un interesse simile nel caso concreto, dal momento che gli effetti della decisione impugnata erano espressamente limitati al periodo dal 3 novembre 2004 al 15 maggio 2005, ormai trascorso. L'obiezione è infondata per i seguenti motivi.

E. 1.1

Il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che il manufatto litigioso è equiparabile a una costruzione permanente, per cui sotto il profilo edilizio non deve sottostare ogni anno a licenza, ma può essere autorizzato una volta per tutte, riservata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Se così è, l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento della sentenza cantonale rimane attuale, nonostante la scadenza del periodo di autorizzazione della costruzione fissato dal Municipio.

E. 1.2

La soluzione non muterebbe comunque se, come sostiene la resistente S & H Gambrinus AG, la licenza edilizia andasse rinnovata ogni anno. Il Tribunale federale prescinde infatti eccezionalmente dall'esigenza di un interesse pratico ed attuale quando la questione litigiosa potrebbe ripresentarsi in circostanze uguali o analoghe e un interesse pubblico sufficientemente importante giustificherebbe di risolverla, ma un esame costituzionale nel singolo non potrebbe quasi mai avvenire tempestivamente (DTF 129 I 113 consid. 1.7, 127 I 164 consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432 e rinvii). Queste condizioni sarebbero date in concreto. Da un canto vi sarebbe infatti un interesse pubblico, specialmente in una regione turistica, a sapere quale sia lo statuto giuridico di una veranda annessa a un esercizio pubblico. D'altro canto, benché la medesima situazione potrebbe ripresentarsi all'inizio di ogni stagione invernale, sarebbe praticamente da escludere che la causa, esauriti i rimedi cantonali, possa essere portata dinanzi al Tribunale federale, e da esso giudicata, prima della scadenza della licenza edilizia, quando sussisterebbe ancora un interesse attuale.

E. 2

L'atto di ricorso non rispetta invece manifestamente le esigenze di motivazione poste dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG .

E. 2.1

La norma prescrive che l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Ciò significa che, nella procedura di ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina soltanto le censure che sono proposte in modo chiaro e dettagliato. Il ricorrente deve spiegare quale diritto costituzionale sarebbe stato leso dall'autorità cantonale. Se è invocata la violazione dell' art. 9 Cost.

nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza sarebbe arbitraria; il ricorrente deve invece designare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, sarebbe stata applicata in modo errato o che non sarebbe stata applicata del tutto e spiegare dettagliatamente per quali motivi la sentenza impugnata non solo sarebbe discutibile, ma manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con una norma, con un chiaro principio giuridico oppure con il sentimento di giustizia e di equità. Nella procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce soltanto sulle censure formulate secondo le suddette regole (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 127 I 38 consid. 3c, 126 III 534 consid. 1b e rinvii).

E. 2.2

La ricorrente invoca la violazione dei suoi diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). Tra questi enuncia i principi della legalità, dell'interesse pubblico e della proporzionalità (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.), il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), la tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.), la parità ed equità di trattamento (art. 29 Cost.), l'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), nonché la libertà economica (art. 27 Cost.).

Ci si può esimere dall'esaminare nel dettaglio quali di queste norme istituiscano dei diritti costituzionali soggettivi suscettibili di essere fatti direttamente valere con un ricorso di diritto pubblico secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG . L'atto in esame, eccettuata l'enunciazione di principio riportata sopra, non adempie affatto le esigenze di motivazione dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG .

In una parte introduttiva, la ricorrente invoca in modo generico una "disparità di trattamento fra i diversi esercizi pubblici esistenti", la buona fede che le deriverebbe "dal fatto che le autorizzazioni, per anni richieste, le sono state sempre e comunque regolarmente concesse dal Comune di Lugano" nonché un "pregiudizio economico ingentissimo che subirebbe qualora la licenza le fosse negata". In seguito, nel capitolo intitolato "nel merito", contesta la legittimazione ricorsuale riconosciuta al vicino opponente dall'autorità cantonale e asserisce che l'opera litigiosa sarebbe accessoria e non costituirebbe un ampliamento dell'edificio principale. Le sue argomentazioni sono però generiche e non indicano specificamente una disposizione del diritto cantonale. La ricorrente accenna inoltre all'art. 19 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale e all' art. 90 del regolamento edilizio, ma lo fa ancora in modo appellatorio, senza addurre un'applicazione arbitraria di tali norme, riferendosi più che altro alle prese di posizione del Municipio e del Consiglio di Stato nella procedura cantonale.

E. 3

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di Lugano, ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 11 novembre 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.